



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2127

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei criteri relativi agli "INTERSCAMBI GIOVANILI" - art. 9, comma 1), della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 "Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti"- approvati con deliberazione n. 2003 di data 8 agosto 2008.

Il giorno **02 Dicembre 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1), della legge provinciale n. 12/2000 la Provincia promuove scambi fra giovani, nati e vissuti all'estero, discendenti di emigrati trentini, e giovani che risiedono in Trentino, per favorirne la reciproca conoscenza ed offrire opportunità di sperimentare, durante i soggiorni nei rispettivi contesti ambientali, modelli diversi rispetto a tematiche di carattere sociale, formativo, culturale ed economico.

Con deliberazione n. 2003 di data 8 agosto 2008 e s.m. la Giunta provinciale ha adottato i criteri e le modalità per la concessione di contributi e il sostenimento, diretto o indiretto, di spese in materia di incontri, interscambi giovanili e rimpatri ai sensi della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 "Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti".

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, si ritiene necessario apportare ai suddetti criteri delle modifiche per renderli più comprensibili e meno problematici in sede applicativa.

Inoltre, in relazione anche all'applicazione della nuova disciplina contabile/finanziaria prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili), si rende necessario rivedere i suddetti criteri al fine di dare certezza finanziaria all'intervento, rendendo chiara l'esigibilità della spesa.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sarà necessario modificare anche la modulistica di domanda da utilizzare per questo procedimento, già approvata con determinazione n. 103 di data 13 novembre 2012 dell'allora Servizio Emigrazione e Solidarietà internazionale. Si demanda ad un successivo provvedimento dirigenziale della Struttura competente per materia l'approvazione della suddetta modulistica.

In sede istruttoria è stato acquisito il necessario parere, previsto dalla deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 2016 (parere di data 9 novembre 2016, prot. n. 593430, del Dipartimento Affari Finanziari).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di sostituire, per i motivi di cui in premessa, i criteri relativi agli "INTERSCAMBI GIOVANILI", di cui al punto 2) dell'allegato della citata deliberazione n. 2003 di data 8 agosto 2008, con i criteri di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) trovano applicazione con riferimento alle domande presentate dopo il 1 gennaio 2017;
- 3) di dare atto che rimane invariato quant'altro disposto nella citata deliberazione n. 2003/2008 e s.m.;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

- 5) di demandare al dirigente della struttura competente in materia di emigrazione la predisposizione e approvazione della modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo per interscambio giovanile;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri interscambi giovanili

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

2. INTERSCAMBI GIOVANILI

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1), della legge provinciale n. 12/2000 la Provincia promuove scambi fra giovani, nati e vissuti all'estero, discendenti di emigrati trentini, e giovani che risiedono in Trentino, per favorirne la reciproca conoscenza ed offrire opportunità di sperimentare, durante i soggiorni nei rispettivi contesti ambientali, modelli diversi rispetto a tematiche di carattere sociale, formativo, culturale ed economico.

E' prevista la reciproca ospitalità, fino a tre settimane.

FASE 1 – soggiorno in Trentino

Il periodo di svolgimento viene definito annualmente dalla Struttura provinciale competente.

FASE 2 – soggiorno all'estero

La seconda fase deve avvenire l'anno successivo alla prima fase.

Il beneficiario deve indicare nella domanda di partecipazione il periodo presunto di effettuazione del viaggio; tale periodo sarà successivamente concordato con il partner sotto la supervisione della Struttura provinciale competente.

Considerando che un numero consistente di oriundi trentini risiedono in aree geografiche dell'emisfero australe e che di conseguenza sono diverse le realtà sociali, formative ed economiche (es. calendari scolastici, impegni di lavoro, stagionalità), si prevede la possibilità di completare il viaggio oltre il 31 dicembre, tenuto anche conto che il beneficiario avrà già sostenuto le relative spese.

1) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

I beneficiari sono giovani, in un numero massimo di 44, di età compresa tra 18 e 35 anni alla data di presentazione della domanda, dei quali 22 residenti all'estero e 22 residenti in Trentino.

I candidati devono essere in possesso di un serio e motivato interesse a relazionarsi in termini costruttivi con altri soggetti coetanei, costituendo rapporti di conoscenza e frequentazione, sia in Trentino che nei diversi Paesi di emigrazione.

Al fine di garantire un'adeguata condivisione del percorso, fatti salvi gli impegni di studio e/o lavoro, durante il soggiorno ciascun ospitante dovrà dedicare al proprio ospite un'adeguata presenza personale.

Nella stessa edizione non potranno candidarsi più giovani appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Non verranno accettate candidature di giovani che abbiano già beneficiato dello stesso intervento.

2) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nonché all'indirizzo internet della Struttura provinciale competente, deve essere presentata alla medesima Struttura e dovrà pervenire nel periodo 1 gennaio - 28 febbraio, unitamente alla seguente documentazione:

a) fotocopia di un documento di identità:

a.1) Giovani residenti in Trentino: carta di identità o documento di riconoscimento equipollente in corso di validità (es. passaporto, la patente di guida, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;

a.2) Giovani residenti all'estero: carta di identità per i Paesi dell'Unione Europea che la prevedono o passaporto o un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;

b) certificato medico, attestante lo stato aggiornato di salute psico-fisica.

In ragione delle criticità e della complessità della rete postale internazionale, l'invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- trasmissione in modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- trasmissione a mezzo fax. Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta del fax da cui risulti che lo stesso è stato inviato nei tempi sopra indicati;
- consegna diretta alla Struttura competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico.

3) SELEZIONE

La selezione dei candidati, di cui si darà conto su apposito verbale, sarà effettuata entro il 1 aprile sulla base dei potenziali abbinamenti "maggiormente idonei" considerando principalmente genere, età e, ove possibile, corrispondenza tra ambito territoriale di origine e luogo di residenza, tenendo inoltre conto:

- a) della rappresentatività e consistenza numerica della comunità oriunda trentina del Paese di provenienza;
- b) della rappresentatività, ove possibile, delle Comunità e del Territorio Val d'Adige;
- c) del coinvolgimento attivo del candidato oriundo nella comunità trentina del Paese di provenienza;
- d) del coinvolgimento attivo del candidato nella comunità del Paese di residenza.

In ogni caso si darà precedenza:

- a giovani i cui fratelli/sorelle non abbiano già beneficiato dello stesso intervento;
- a giovani oriundi che non siano mai stati in Trentino.

Il Dirigente della Struttura competente con propria determinazione approverà l'elenco degli ammessi al contributo e i relativi abbinamenti.

4) MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo è la seguente:

a) euro 990,00 da/per Paesi extra-europei;

b) euro 450,00 da/per Paesi europei.

5) SPESE AMMISSIBILI

La Provincia riconosce, su presentazione di documentazione, le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di andata e ritorno per viaggi effettuati in “classe economica”, con aereo, nave, pullman di linea o pullman privati, treno. Sono incluse eventuali spese relative a diritti d'agenzia, tasse, prenotazione posti;

b) spese per oneri assicurativi contro le malattie ed infortuni dei beneficiari relative ai 21 giorni del soggiorno.

Tale copertura assicurativa è obbligatoria.

6) RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà presentare alla Provincia la documentazione delle spese sostenute di cui al punto 5). La liquidazione del contributo sarà determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto dei limiti di cui al punto 4).

La liquidazione a favore dei beneficiari residenti all'estero potrà essere effettuata durante il soggiorno in Trentino (FASE 1), mentre per i residenti in Trentino verrà disposta al rientro dal soggiorno all'estero (FASE 2).

Se le spese sono documentate in valuta straniera, la liquidazione del contributo verrà effettuata in euro, previa conversione, utilizzando i valori di cambio pubblicati dalla Banca d'Italia, del giorno nel quale è stata emessa la documentazione di spesa.

7) SOSPENSIONE DEL BENEFICIARIO E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Qualora il comportamento del beneficiario risultasse inadeguato rispetto alle regole di convivenza civili in ordine ad orari, attività correlate alla coabitazione presso le famiglie ospitanti e/o programmazione predisposta dalla Struttura provinciale competente, la Provincia si riserva di sospendere la sua partecipazione al programma e/o di far decadere il contributo.